

## Ministero per i beni e le attività culturali

## e per il turismo

## SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA

UFFICIO TUTELA BENI CULTURALI

Prot. n. Class 34.07.01/ Genova

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana Via Toscana 12 00187 ROMA via PEC

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia via PEC

Oggetto: LA SPEZIA – Fabbricato costituito da 3 unità immobiliari in Via Telaro.

Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell' art. 12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Proprietà: Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - Roma

In riscontro alla richiesta di codesto Ente di sottoporre al procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.ms.ii. il bene in oggetto, assunta agli atti di questo Segretariato Regionale con nota prot. n. 4850 del 21/11/2019;

Visto il D.lgs. 22/01/2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6/07/2002, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti il Decreto Dirigenziale Interministeriale 06/02/2004 e s.m.i. e il Decreto Dirigenziale 25/01/2005 riguardanti la verifica dell'interesse culturale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02/12/2019, n. 169, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e, in particolare, gli artt. 40 e 47 che istituendo la Commissione regionale per il patrimonio culturale ne definiscono composizione e compiti;

Visto il Decreto del Segretario Generale Rep. n. 235 del 4/05/2020 con il quale è stato conferito all'Arch. Manuela Salvitti l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Liguria;

Vista l'istruttoria della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, pervenuta con nota prot. n. 15896 del 03/08/2020;

Vista la documentazione agli atti;

Assunta la deliberazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Liguria nella seduta del 05/08/2020 si comunica che il bene di seguito descritto

## NON PRESENTA I REQUISITI DI INTERESSE

previsti dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i. ed è pertanto escluso dalle disposizioni di tutela Parte Seconda – Titolo I del decreto stesso, ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 12 e all'art. 56 del decreto legislativo medesimo, per le seguenti motivazioni:



Identificazione del bene	
Denominazione	Fabbricato costituito da 3 unità immobiliari in Via Telaro
Comune	La Spezia
Indirizzo	Via Telaro, 33 - Loc. Muggiano
Dati catastali:	
Foglio catasto	56
Particella	595 C.F. subb. 4-5-6 C.F.
Motivazioni	

Interesse archeologico: Non sussistono elementi di valutazione che riguardino il sedime.

Interesse storico-artistico: Non interesse. Fabbricato risalente presumibilmente ai primi decenni del Novecento (epoca in cui il piccolo nucleo di Muggiano si è sviluppato attorno ai cantieri navali oggi Fincantieri), caratterizzato da elementi architettonici privi di unicità, riscontrabili diffusamente nell'edilizia residenziale coeva.

In relazione alle lapidi presenti sia all'interno che all'esterno dell'immobile, riconducibili alla passata funzione di sede della Pubblica assistenza, si ricorda che ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 42/2004 "è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista".

L'alienazione del bene in oggetto non necessita di ulteriori pareri di competenza.

Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite nel bene in oggetto.

In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Per i beni di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), anche nel caso di successivi ritrovamenti, restano fermi gli obblighi di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 42/2004.

Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 eventualmente conservati nel bene sopracitato, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato D.Lgs. 42/2004 e, in particolare per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21.

Sarà cura di questo Ufficio completare le procedure informatiche previste dal Decreto Dirigenziale Interministeriale 06/02/2004 e ss.mm.ii. e dal Decreto Dirigenziale 25/01/2005.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Sono inoltre ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui all'articolo 29 e seguenti del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA LIGURIA
IL SEGRETARIO REGIONALE
Arch. Manuela Salvitti
FIRMATO DIGITALMENTE

